



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 16 luglio 1999

Ultime modifiche emanate con Decreto 22 ottobre 2002, n. 4445

Entrate in vigore il 6 novembre 2002



**REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER IL
PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO**

INDICE

Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	4
Art. 6.....	5
Art. 7.....	5
Art. 8.....	6
Art. 9.....	6



Art. 1

1. Le borse di studio per il perfezionamento all'estero sono attribuite tramite concorso, per titoli ed esami; l'importo delle borse è di € 11.000,00 ciascuna, per la frequenza di corsi, di norma della durata di un anno, di perfezionamento all'estero presso istituzioni estere di livello universitario.
2. La borsa può essere goduta anche per periodi inferiori all'anno e comunque per un periodo minimo di tre mesi; in tal caso l'importo della borsa è ridotto in proporzione.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
 - a. possesso di un diploma di laurea conseguito presso un'Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 - b. possesso di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 - c. età non superiore a 29 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - d. dichiarazione formale da parte dell'istituzione straniera universitaria con dettagliata indicazione del programma di perfezionamento e della durata;
 - e. godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a € 7.800,00 = con riferimento all'anno precedente a quello in cui sono bandite le borse. Alla determinazione del reddito concorrono i redditi di origine patrimoniale nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.

Art. 3

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di perfezionamento dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio di perfezionamento estero non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca.

Art. 4

1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice, dovranno essere inviate in plico unico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria, Via Ravasi n. 2 21100 Varese entro il 40° giorno dalla data di pubblicazione del bando all'albo rettorale dell'Università.
2. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
3. Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare con l'indicazione della relativa area.
4. Nella domanda il candidato dovrà necessariamente dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini del concorso e il numero telefonico. Le eventuali variazioni di questi ultimi dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione;



- b. di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 - c. di essere nelle condizioni di reddito previste dal punto 5 dell'art. 2 del presente bando;
 - d. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - e. il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato (I laureati presso l'Università dell'Insubria dovranno indicare anche il numero di matricola);
 - f. il programma di perfezionamento, l'istituzione estera presso la quale viene svolto e la durata del medesimo;
 - g. di non cumulare con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, la borsa di cui al presente bando, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti, di non aver già usufruito di una borsa di studio allo stesso titolo.
5. Alla domanda il candidato deve allegare:
- a. certificato di laurea con voti (sono esentati dal produrre tale certificato i laureati presso l'Università dell'Insubria che devono invece indicare il numero di matricola nella domanda); o autocertificazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - b. programma di perfezionamento concordato e controfirmato da un docente dell'Università dell'Insubria;
 - c. documentazione rilasciata in originale dall'istituzione estera presso la quale il candidato intende recarsi, tradotta in lingua italiana; da tale documentazione dovrà risultare l'impegno della struttura ad accogliere il candidato per l'attività di perfezionamento. In mancanza della documentazione originale, il candidato può presentare una propria dichiarazione che la struttura straniera è disponibile ad accoglierlo. La documentazione originale deve essere comunque presentata prima del provvedimento di assegnazione della borsa. La mancata presentazione nei termini stabiliti dall'amministrazione comporta la decadenza dal diritto di usufruire della stessa.
6. Dalla dichiarazione dovrà essere rilevabile l'indicazione della durata della permanenza presso l'istituzione estera medesima.
7. Le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica copia.
8. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
9. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; il nome e il cognome del candidato dovranno essere apposti su tutti i lavori presentati.
10. Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni e la documentazione richiesta (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a), b), c)).
11. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi.
12. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana.
13. elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso.
14. I candidati dovranno provvedere, a loro spese entro 30 giorni dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo l'Università dell'Insubria non sarà responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

Art. 5

1. Il Concorso è per titoli ed esami.



Entro 60 giorni dall'emanazione del bando di concorso è costituita, per ciascuna area scientifica, un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli.

Art. 6

1. La prova d'esame consisterà in un colloquio inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza da parte del candidato della istituzione estera di livello universitario.
I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, dalle seguenti voci come appresso indicato:
 - a. prova d'esame sino a punti 30;
 - b. voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto sino a 30 punti;
 - c. pubblicazioni sino a 30 punti;
 - d. altri titoli sino a 10 punti.
2. La valutazione dei titoli dovrà precedere la prova d'esame.
3. Per la prova d'esame ciascun candidato verrà convocato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso.
4. I candidati ammessi alle prove, dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro i successivi 45 giorni dalla loro nomina.
6. Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.
7. La borsa di perfezionamento all'estero è conferita con provvedimento rettorale non oltre 30 giorni dal ricevimento del verbale della commissione giudicatrice.
8. Le borse vengono attribuite per la durata richiesta, secondo l'ordine delle graduatorie fino alla concorrenza delle mensilità di borse disponibili.

Art. 7

1. L'attività di perfezionamento all'estero dovrà iniziare, di norma, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di emanazione del provvedimento di conferimento della borsa.
2. Le borse di studio possono essere confermate, per un ulteriore periodo di perfezionamento all'estero, per la durata massima di 24 mesi compreso il periodo già goduto allo stesso titolo.
3. Per ottenere la conferma il borsista dovrà presentare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della borsa, pena la decadenza, apposita domanda con allegata documentazione degli organi competenti estera di livello universitario presso cui desidera continuare il proprio perfezionamento.
4. La conferma è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. disponibilità di fondi;
 - b. continuità nell'attività di perfezionamento all'estero;
 - c. parere favorevole della commissione di cui all'art. 5 del presente bando, che dovrà esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione
5. La mancata osservanza delle norme statutarie delle istituzioni estere comporta la decadenza dal godimento della borsa.
6. Ai fini della conferma l'interessato dovrà mantenere, per la durata del corso all'estero, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punti 2) e 5), in base ai quali ha ottenuto il conferimento della borsa di studio.



7. Il venir meno di uno dei predetti requisiti comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione all'Università degli Studi dell'Insubria, incorrendo nelle penalità previste dalla legge, in caso di mancato adempimento.
8. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.
9. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
10. Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Art. 8

1. Ai fini dell'assegnazione della borsa, i vincitori saranno invitati a far pervenire all'Università nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione d'assegnazione della borsa, a pena di decadenza, una dichiarazione di accettazione corredata dai seguenti documenti:
 - a. Certificato rilasciato dal comune di residenza o autocertificazione comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Questi devono presentare una certificazione, comprovante il loro status, rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche italiane;
 - b. autocertificazione da cui risulti che il concorrente si trova nelle condizioni normative e di reddito di cui all'art.2 punto 5) del presente bando.
2. L'Amministrazione si riserva di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco dei vincitori delle borse di studio per consentire agli uffici stessi gli opportuni accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito personale dagli interessati;
 - a. copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
 - b. fotocopia della tessera sulla quale è indicato il codice fiscale.
3. I documenti sono in carta libera; il documento di cui al punto 1 deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9

1. Eventuali differimenti dalla data di inizio previsti dall'art. 7 del presente bando o di interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti a coloro che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 novembre 1971, n. 1204.
2. Coloro che alla data del conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 novembre 1971, n. 1204 devono esibire apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.
3. A condizione che vengano rispettate gli adempimenti previsti dal bando, la borsa verrà corrisposta nel seguente modo:
il 50% dell'importo relativo ai primi tre mesi di godimento della borsa verrà erogato prima dell'inizio del periodo di perfezionamento, il restante 50% e il pagamento degli eventuali successivi, verrà effettuato alla scadenza di ciascun trimestre, previa acquisizione delle dichiarazioni di frequenza rilasciate in originale dalla struttura straniera, nell'ultimo mese di frequenza. Tutte le dichiarazioni della struttura straniera dovranno avere la contestuale traduzione in lingua italiana.